



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 161 del 2005 proposto da RAI WAY S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., difesa e rappresentata dall'avv. Giuseppe de Vergottini e dall'avv. Guido Uberto Tedeschi, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Parma, via Padre Onorio n. 1;

contro

la Provincia di Parma, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Salvarani ed elettivamente domiciliata in Parma, borgo Antini n. 3, presso lo studio dell'avv. Patrizia Grisenti; la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente p.t. della Giunta, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Puliatti e dall'avv. Marina Michelessi, ed elettivamente domiciliata in Parma, vicolo dei Mulini n. 6, presso lo studio dell'avv. Maurizio Palladini;

e con l'intervento di

Monradio S.r.l., in persona del procuratore Furio Silvio Ghezzi, rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Sciolti e dall'avv. Guido Uberto Tedeschi, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Parma, via Padre Onorio n. 1;

e sul ricorso n. 98 del 2006 proposto da RAI WAY S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., difesa e rappresentata dall'avv. Giuseppe de Vergottini e

dall'avv. Guido Uberto Tedeschi, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Parma, via Padre Onorio n. 1;

contro

il Comune di Parma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Cugurra e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Parma, via Mistrali n. 4;
la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Parma, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

- quanto al ricorso n. 161/2005 - della deliberazione del Consiglio provinciale di Parma n. 102 del 27 ottobre 2004, nella parte in cui l'Amministrazione non ha accolto le osservazioni della società ricorrente circa il piano di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva, nonché – a mezzo di “motivi aggiunti” depositati il 2 agosto 2005 – della deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 655 dell'11 aprile 2005 (recante l'intesa regionale ex art. 27, comma 10, della legge reg. n. 20/2000 sul piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva) e della deliberazione del Consiglio provinciale di Parma n. 50 del 18 maggio 2005 (recante l'approvazione ex art. 27, comma 9, della legge reg. n. 20/2000 del piano di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva);

- quanto al ricorso n. 98/2006 - della nota prot. n. 8791 del 19 gennaio 2006 (con cui il Comune di Parma ha diffidato la società ricorrente a presentare il “piano di risanamento” in esecuzione del piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva) e dell'art. 4 delle n.t.a. del piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva (nella parte relativa alla delocalizzazione del sito di via Verdi in quello c.d. “Chiozzola”), nonché – a mezzo di “motivi aggiunti” depositati in data 11 gennaio 2007 – della nota prot. n. 181518 del 6 novembre 2006 (con cui il Comune di Parma ha diffidato in via ultimativa la società ricorrente a presentare il “piano di risanamento” in esecuzione del piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva).

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Parma (limitatamente al ricorso n. 161/2005), della Regione Emilia-Romagna (limitatamente al ricorso n. 161/2005) e del Comune di Parma (limitatamente al ricorso n. 98/2006);

Visto l'atto di intervento “ad adiuvandum” di Monradio S.r.l. (limitatamente al ricorso n. 161/2005);

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 9 giugno 2009 i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Riferisce la società ricorrente che nel territorio della Provincia di Parma essa gestisce numerosi impianti funzionali alla diffusione e ripetizione del segnale del servizio pubblico radiotelevisivo; che l'art. 3 della legge reg. n. 30 del 2000 assegna alle province il compito di dotarsi di un piano di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva, da formare secondo le procedure previste per il piano territoriale di coordinamento provinciale; che con deliberazione n. 95 del 21 ottobre 2003 il Consiglio provinciale di Parma ha adottato il piano di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva; che con deliberazione n. 102 del 27 ottobre 2004 il Consiglio provinciale di Parma ha esaminato le osservazioni degli interessati, respingendo "in toto" i rilievi della società ricorrente.

Avverso quest'ultima deliberazione provinciale ha proposto impugnativa la ricorrente, deducendo (ricorso n. 161/2005):

1) Illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione. Eccesso di potere. Carezza assoluta di motivazione. Eccezione di incostituzionalità dell'art. 4 della legge reg. n. 30/2000 (in relazione all'art. 117, comma 3, Cost.).

La parte della legge reg. n. 30/2000 che disciplina gli impianti fissi di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva genera numerosi dubbi di legittimità costituzionale, avvalorati dagli autorevoli precedenti della Corte costituzionale (sentt. n. 307/2003 e n. 331/2003). In particolare, appare inficiata da incostituzionalità la previsione di una fascia di rispetto dal perimetro del centro abitato e da ricettori sensibili, perché prescrizione che eccede l'ambito di competenza regionale in tema di regolamentazione dell'uso del territorio e che presenta elementi indicativi di un'indebita invasione della sfera di attribuzione statale esercitata a mezzo della fissazione dei valori-soglia (art. 4 della legge n. 36/2001); inoltre, l'individuazione di un ampio e dettagliato elenco di luoghi inibiti alla realizzazione di nuovi impianti, lungi dall'integrare la determinazione di standard urbanistici, costituisce

un ulteriore e ingiustificato impedimento all'esercizio del servizio pubblico di che trattasi, pregiudicando l'interesse, di rilievo nazionale, alla realizzazione delle reti di telecomunicazioni. Quanto, poi, all'elenco di ulteriori ambiti sottratti all'installazione degli impianti – così come contenuto nel piano provinciale in questione (art. 5) –, si tratta di scelte inficiate da vizi propri, non essendo stata allegata nessuna giustificazione plausibile; e, allo stesso modo, si presentano censurabili, perché abnormi, i vincoli aggiuntivi di distanza previsti dall'art. 6 del piano.

2) Eccesso di potere. Difetto assoluto di motivazione. Illogicità.

L'atto impugnato ha respinto l'osservazione della ricorrente che invocava la permanenza in deroga dell'impianto ubicato nel sito di "Coletta - Castello", e ciò a mezzo di un generico rinvio al divieto risultante dalla legge reg. n. 30/2000. In realtà, l'art. 3 di detta legge affida al piano provinciale il potere di discostarsi temporaneamente e motivatamente dai vincoli di legge, e sarebbe stato allora necessario che l'Amministrazione provinciale avesse valutato le specifiche ragioni, del tutto logiche e fondate, addotte dall'interessata e avesse indicato i motivi che si opponevano all'accoglimento della domanda.

Conclude dunque la ricorrente per l'annullamento dell'atto impugnato.

Successivamente, con deliberazione n. 655 dell'11 aprile 2005 la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna esprimeva (con prescrizioni) l'intesa ex art. 27, comma 10, della legge reg. n. 20/2000 sul piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva, e con deliberazione n. 50 del 18 maggio 2005 il Consiglio provinciale di Parma approvava ex art. 27, comma 9, della legge reg. n. 20/2000 il suindicato piano. A mezzo di "motivi aggiunti" (depositati il 2 agosto 2005) la società ricorrente ha impugnato i nuovi atti, riproponendo le questioni già sollevate con l'atto introduttivo della lite; inoltre ha dedotto:

- Eccesso di potere. Violazione di legge. Carezza assoluta di motivazione.

Altre questioni investono le disposizioni del piano relative a singoli siti che interessano impianti della società ricorrente. In particolare, per i siti di "Monte Canate" e "Monte Prinzera" (artt. 1 e 2 n.t.a.) sono stati ammessi i soli impianti già esistenti – con divieto quindi di nuove installazioni –, il che disattende, in modo ingiustificato e illogico, la prescrizione che vuole il piano provinciale redatto in coerenza con il piano nazionale di assegnazione delle frequenze. E' stato inoltre vietato il potenziamento degli impianti in essere, motivando tale scelta con l'erronea considerazione che gli stessi sarebbero vicini ad edifici residenziali, mentre per i siti in cui sono ubicati gli impianti della ricorrente tale circostanza non corrisponde al vero. Quanto, poi, al sito "Pietravata Michelotti" nel Comune di

Varsi, la classificazione «parzialmente compatibile» comporta il divieto di nuove installazioni, con profili di illegittimità comuni a quelli già dedotti per i due siti suindicati. Censurabile è anche la scelta di delocalizzare gli impianti del sito di via Verdi in quello di “Chiozzola”, perché la sua posizione comporta fondati rischi di interferenza con altre emittenti e di incompatibilità con i sistemi di bordo dei treni della vicina linea ferroviaria TAV; pertanto, si sarebbe dovuto individuare un sito diverso. Infine, per l'impianto collocato nel sito di “Coletta - Castello”, è stata respinta la richiesta di deroga alla delocalizzazione (art. 4 n.t.a.); ma, nel far ciò, non si è tenuto conto della peculiare situazione dell'impianto e della facoltà di deroga temporanea prevista dall'art. 3 della legge reg. n. 30 del 2000 per gli impianti radiofonici.

Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Parma e la Regione Emilia-Romagna, opponendosi all'accoglimento del gravame. Ha spiegato intervento “ad adiuvandum” la Monradio S.r.l.

Indi, pervenuta alla società ricorrente, come agli altri gestori, la diffida del Comune di Parma alla presentazione del “piano di risanamento” in esecuzione del piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva (v. nota prot. n. 8791 del 19 gennaio 2006), l'interessata ha impugnato il nuovo atto e l'art. 4 delle n.t.a. del piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva (nella parte relativa alla delocalizzazione del sito di via Verdi in quello di “Chiozzola”). Deduce (ricorso n. 98/2006):

1) Carezza di istruttoria. Violazione delle norme sul procedimento amministrativo. Violazione di legge. Eccesso di potere. Violazione dei principi di economicità, efficacia e trasparenza dell'attività amministrativa. Contraddittorietà della richiesta. Illogicità manifesta.

L'atto impugnato riguarda, per ciò che concerne la società ricorrente, la prevista delocalizzazione degli impianti del sito di via Verdi in quello di “Chiozzola”. Senonché, la scelta di quest'ultimo sito si presenta illegittima, in quanto la sua posizione comporta fondati rischi di interferenza con altre emittenti e di incompatibilità con i sistemi di bordo dei treni della vicina linea ferroviaria TAV; né, d'altra parte, l'Amministrazione ha dato conto dei criteri all'uopo seguiti, onde appare necessario che venga esibita la documentazione relativa agli accertamenti operati. Inoltre, si presenta impossibile per la ricorrente la predisposizione di un progetto congiunto di tutti gli impianti da delocalizzare, diverse essendo le strategie seguite dai vari gestori e sconosciuti rivelandosi pertanto i dati tecnici di cui dover tenere conto.

2) Violazione di legge. Violazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 224/98.

Il trasferimento dell'impianto nel sito di "Chiozzola", per essere questo distante dal centro abitato, determina necessariamente l'ampliamento dell'area interessata alla copertura del servizio parlamentare. Ma ciò dà luogo all'inosservanza del disposto dell'art. 1, comma 2, della legge n. 224 del 1998, circa il divieto di ampliamento della rete radiofonica dedicata ai lavori parlamentari fino all'entrata in vigore della legge di riforma generale del sistema delle comunicazioni.

Conclude dunque la società ricorrente per l'annullamento degli atti impugnati.

Si è costituito in giudizio il Comune di Parma, resistendo al gravame.

A seguito, poi, di una nuova diffida dell'Amministrazione a presentare il "piano di risanamento" (v. nota prot. n. 181518 del 6 novembre 2006), la ricorrente ha formulato "motivi aggiunti" (depositati in data 11 gennaio 2007). Ripropone la questione di costituzionalità già dedotta con il precedente ricorso, nonché le censure dell'atto introduttivo della lite, ed in più fa valere l'illegittimità della richiesta di presentazione di un unico piano di risanamento per tutti i gestori e di costituzione di una figura unitaria rappresentativa di tutti gli interessi coinvolti, in quanto pretesa che, oltre ad essere illogica, violerebbe l'art. 41 Cost. limitando la libertà di iniziativa economica privata, anche per non sussistere interessi comuni ai vari operatori e per non avere la ricorrente uno strumento coercitivo idoneo a costringere gli altri gestori alla sottoscrizione di un progetto congiunto.

All'udienza del 9 giugno 2009, ascoltati i rappresentanti delle parti, i due ricorsi sono stati assegnati in decisione.

DIRITTO

Gestore degli impianti di trasmissione del segnale del servizio pubblico radiotelevisivo, la Rai Way S.p.A. impugna, con due distinti ricorsi, gli atti relativi al piano di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva della provincia di Parma (art. 3 della legge reg. n. 30/2000) e le conseguenti determinazioni assunte dal Comune di Parma in ordine alla delocalizzazione di impianti installati in aree escluse dallo strumento programmatico. Stante, quindi, la sussistenza di evidenti motivi di connessione, il Collegio ritiene di poter disporre la riunione dei ricorsi ai fini di un'unica decisione.

Muovendo dal ricorso n. 161/2005, va innanzi tutto dichiarato inammissibile l'intervento "ad adiuvandum" spiegato da Monradio S.r.l., alla luce del costante orientamento giurisprudenziale per cui una simile modalità di partecipazione al giudizio è consentita nel processo amministrativo solo al soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale e non anche al soggetto che sia portatore di un interesse che lo abilita a proporre

ricorso in proprio (v., ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 3 settembre 2008 n. 10036). Nella fattispecie, come è evidente, per rientrare tra i gestori degli impianti installati in ambito provinciale, la Monradio S.r.l. avrebbe avuto titolo ad impugnare autonomamente gli atti programmatici di che trattasi, e ciò ne preclude l'intervento nel presente giudizio.

Le censure iniziali investono la deliberazione con cui il Consiglio provinciale di Parma si è pronunciato sulle «osservazioni» degli interessati in ordine al piano di localizzazione "in itinere", a norma dell'art. 27, comma 6 e segg., della legge reg. n. 20 del 2000, applicabile al caso di specie in virtù del rinvio operato dall'art. 3, comma 2, della legge reg. n. 30 del 2000 alla procedura prevista per la formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale. Si tratta, tuttavia, di doglianze inammissibili, perché concernenti atto di natura endoprocedimentale e privo di autonoma capacità lesiva, le cui determinazioni sono idonee ad acquisire contenuto precettivo solo all'esito della sussunzione delle stesse nel piano definitivamente approvato.

Occorre allora occuparsi delle questioni che sono state proposte con "motivi aggiunti" a seguito dell'approvazione del piano. Né osta al vaglio di dette questioni la pregressa mancata impugnativa della deliberazione di adozione del piano, essendo notorio come in simili procedimenti sia meramente facoltativa l'impugnazione dell'atto di adozione del piano – e sempreché esso risulti suscettibile di immediata applicazione (mediante le misure di salvaguardia o negli altri modi consentiti dalla legge) –, sì da non derivarne preclusione alcuna quanto ai vizi di legittimità deducibili avverso l'atto finale di approvazione del piano.

Nel merito, la società ricorrente assume l'incostituzionalità della normativa regionale che pone generali divieti quanto alle aree suscettibili di essere interessate dalla localizzazione degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, in quanto si tratterebbe di limitazioni ingiustificate ed eccedenti i confini della funzione di governo del territorio, con conseguente indebita invasione della sfera di competenza statale in materia. Richiama a tal fine le pronunce della Corte costituzionale che hanno censurato le disposizioni regionali in tal modo produttive di un vero e proprio sacrificio dell'interesse, di rilievo nazionale, alla realizzazione di adeguate reti di comunicazioni e telecomunicazioni, in violazione dell'art. 117, comma 3, Cost.

La questione si rivela manifestamente infondata.

Il giudice delle leggi (v. sent. n. 307/2003) ha osservato che le normative regionali del tipo di quella all'esame del presente giudizio (legge Reg. Emilia 31 ottobre 2000 n. 30, recante "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico") coinvolgono varie materie, quali la «tutela

della salute», l'«ordinamento della comunicazione» - relativamente agli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi -, il «governo del territorio» - comprensivo di ciò che attiene alla tutela dell'uso del territorio e alla localizzazione sullo stesso di impianti e attività -, sì che tali ambiti rientrano tutti nella sfera di potestà legislativa "concorrente" delle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, e sono pertanto caratterizzati dal vincolo del rispetto dei soli principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato; che, in tema di protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, la disciplina statale di principio è contenuta nella legge n. 36 del 2001, la quale si applica a tutti gli impianti che possono comportare un'esposizione a campi con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz, ivi compresi gli impianti radioelettrici; che la logica della normativa statale è, salvo alcune eccezioni, quella di affidare allo Stato la fissazione delle "soglie" di esposizione e alle Regioni la disciplina dell'uso del territorio in funzione della localizzazione degli impianti, cioè le ulteriori misure e prescrizioni dirette a ridurre il più possibile l'impatto negativo degli impianti sul territorio, in coerenza con il ruolo riconosciuto alle Regioni per quanto attiene al governo e all'uso del loro territorio; che la funzione dei valori-soglia, rimessa in via esclusiva allo Stato, rappresenta il punto di equilibrio tra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l'impatto delle emissioni elettromagnetiche e di consentire al contempo la realizzazione degli impianti necessari alla collettività, onde l'autonomo potere di Regioni ed enti locali quanto alla regolazione dell'uso del proprio territorio deve esercitarsi con modalità tali per cui i criteri localizzativi e gli standard urbanistici rispettino le finalità sottese alla pianificazione nazionale degli impianti e non si risolvano in un ingiustificato impedimento all'insediamento degli stessi. Ciò posto, non si presenta censurabile la disposizione di cui all'art. 4, comma 1, della legge reg. n. 30 del 2000 ("Le localizzazioni di impianti per l'emittenza radio e televisiva sono vietate in ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi e in una fascia di rispetto definita ai sensi dei commi 5 e 7 dell'art. A-23 dell'allegato della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e sulla base di una direttiva regionale adottata nel rispetto della normativa statale in materia di tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. Sono altresì vietate le localizzazioni nei parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive nonché nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11"), in quanto la stessa individua le aree sottratte all'installazione degli impianti e ciò fa con riferimento ad ambiti territoriali più densamente abitati o frequentati oppure caratterizzati dalla presenza di specifiche tipologie di edifici o attrezzature, secondo uno schema di selezione delle c.d. "aree sensibili" che, sempre che non si risolva in un generico e indeterminato divieto, è da ritenere non costituzionalmente illegittimo perché identificabile con la fissazione di criteri di localizzazione (in negativo) degli impianti, a tutela di interessi la cui cura è comunque di pertinenza

delle Regioni in sede di regolazione dell'uso del territorio, quali l'introduzione di vincoli peculiari negli ambiti maggiormente frequentati dalla popolazione o destinati a particolari attività, o la salvaguardia del valore paesistico di singole zone; la determinazione della fascia di rispetto, da parte sua, è espressione di un potere di disciplina della localizzazione degli impianti e delle reti tecnologiche già previsto nell'art. A-23 della legge regionale (n. 20/2000) che detta la generale normativa sulla tutela del territorio – ove sono anche fissati i criteri per la individuazione delle aree per gli impianti e le reti di comunicazione con richiamo all'esigenza di garantire la funzionalità, la razionalità e l'economicità dei sistemi, parametri in cui è evidentemente insita la fondamentale osservanza dei vincoli della programmazione nazionale delle reti –, ed è quindi ascrivibile, a fronte di una sfera di attività che non è di conseguenza del tutto libera e indeterminata, alle competenze tipiche delle Regioni, oltre tutto nel necessario rispetto della "...normativa statale in materia di tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana ...", e senza che ciò appaia di per sé suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle reti di comunicazione, potendo le singole scelte essere poi sindacate, a mezzo dei rimedi giustiziali offerti dall'ordinamento, in ragione della loro effettiva adeguatezza rispetto agli obiettivi perseguiti (anche di compatibilità con la pianificazione nazionale). Si sottrae parimenti a profili di incostituzionalità il successivo comma 2 ("Le installazioni di impianti sono altresì vietate su edifici: a) scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale; b) vincolati ai sensi della normativa vigente; c) classificati di interesse storico-architettonico e monumentale; d) di pregio storico, culturale e testimoniale"), perché vi si rinvengono ulteriori criteri localizzativi, in negativo, degli impianti e pertanto, anche alla luce della loro sostanziale coerenza e corrispondenza con le limitazioni contenute nel comma 1 – di cui rappresentano il naturale completamento –, costituiscono il risultato del legittimo esercizio di una competenza che si è vista riservata alle Regioni.

Lamenta ancora la società ricorrente che il piano provinciale di localizzazione degli impianti ha previsto (in attuazione di una direttiva regionale) una fascia di rispetto di metri trecento dal perimetro del centro abitato, o territorio urbanizzato, e una fascia di rispetto dai ricettori sensibili, ed ha altresì individuato ulteriori aree, rispetto a quelle indicate in via generale dalla normativa regionale, inibite all'installazione degli impianti radiotelevisivi (ambiti di possibile ampliamento dei parchi regionali e riserve naturali, aree di tutela, recupero e valorizzazione predisposti e proposti), oltre alla introduzione di una distanza minima tra i tralicci e gli edifici a destinazione residenziale, indicativamente fissata nel doppio dell'altezza del traliccio, e di regole che mirano a salvaguardare la veduta di edifici monumentali e del paesaggio. Sennonché – osserva il Collegio – non è stato fornito alcun principio di prova circa l'eventualità, peraltro neppure prospettata, che tale specifico assetto determini una reale inosservanza dei vincoli della programmazione nazionale delle reti, o che in ogni caso risulti in tal modo

concretamente compromessa la funzionalità e razionalità del sistema radiotelevisivo in ambito locale. Le scelte operate, in altri termini, appaiono espressione delle competenze in tema di governo del territorio e non risultano sacrificare l'interesse statale ad una compiuta realizzazione delle reti di comunicazioni.

Quanto, poi, alle disposizioni del piano relative a singoli siti, si duole innanzi tutto l'interessata della circostanza che per i siti di "Monte Canate" e "Monte Prinzerà" sia stata consentita la permanenza degli impianti preesistenti ma vietata l'installazione di ulteriori impianti (art. 1 n.t.a.), e ciò in asserita violazione della pianificazione nazionale, che contempla detti siti e quindi ne imporrebbe un impiego incondizionato, mentre illogica o insufficiente si denuncia essere la motivazione addotta nel piano per giustificare una simile limitazione. In realtà – ad avviso del Collegio – il piano provinciale deve sì recepire i siti già individuati dalla pianificazione nazionale, ma conserva pur sempre la competenza a regolarvi l'installazione degli impianti, nell'esercizio delle funzioni che si è detto essere proprie delle Regioni e degli enti locali, con il limite insuperabile della necessità di garantire la copertura del servizio; nella fattispecie, dunque, non essendo stata data prova della conseguente sussistenza di effettivi ostacoli al regolare espletamento del servizio di pertinenza della ricorrente, la scelta di vietare l'installazione di nuovi impianti appare ragionevolmente fondata, da una parte, sull' "... elevatissimo numero di impianti già presenti su Monte Canate ..." e, dall'altra parte, sull' "insistenza sull'omonima Riserva naturale orientata del sito di Monte Prinzerà per il quale il C.P. ha deciso l'avvio di un tavolo di concertazione con gli Enti locali e le emittenti radiotelevisive per verificare la fattibilità della delocalizzazione anche degli impianti tuttora esistenti ...", in esito a valutazioni che non rivelano un illogico esercizio del potere discrezionale di regolazione dell'uso del territorio.

Quanto, ancora, al sito di "Michelotti Pietracavata", rientra tra quelli "confermati a tempo indeterminato limitatamente agli impianti esistenti" (art. 2 n.t.a.), e se ne lamenta ugualmente l'inibizione all'installazione di nuovi impianti. Non ne viene, però, evidenziata la riconducibilità alla pianificazione nazionale, e tanto priva ancor più di rilievo la doglianza proposta avverso una scelta che, in assenza di contestazioni puntuali, attiene a valutazioni di merito non sindacabili dal giudice amministrativo, anche perché non illogicamente imperniate sul rilievo che il sito è localizzato in una delle aree di tutela e valorizzazione previste dall'art. 27 del piano territoriale di coordinamento provinciale ("parco geologico della Val Ceno").

Quanto, invece, al sito di "Chiozzola", si tratta di quello in cui l'art. 4 delle n.t.a. del piano prevede vengano delocalizzati, tra gli altri, gli impianti installati in Parma, via Verdi, sito rientrante nel divieto di cui all'art. 4, comma 2, della legge reg. n. 30 del 2000; la società ricorrente, in particolare, giacché destinataria – come altri

gestori – dell'obbligo di delocalizzazione, contesta l'idoneità del nuovo sito, perché così distante dal centro abitato da richiedere la predisposizione di un impianto più potente e l'utilizzo di un traliccio più alto, con il risultato di dare luogo a presumibili situazioni di interferenza con altre emittenti, oltre a determinare una inevitabile e grave interferenza con i sistemi di bordo dei treni della vicina linea ferroviaria TAV. Rileva, tuttavia, il Collegio che, come documentato dall'Amministrazione provinciale, il Ministero delle Comunicazioni (v. nota in data 27 settembre 2002, proveniente dalla Direzione generale "Pianificazione e Gestione frequenze") aveva a suo tempo osservato che la "... scelta del nuovo sito (Chiozzola) appare corretta da un punto di vista radioelettrico potendosi, da quest'ultimo, garantire delle coperture sostanzialmente equivalenti a quelle determinate dagli impianti esistenti ubicati nella città di Parma. Resta inteso che sarà necessario avviare una fase sperimentale di verifica onde poter valutare che quanto emerso in linea teorica possa trovare riscontro nella pratica. Si fa osservare che una più approfondita analisi teorica sulla situazione interferenziale potrà eventualmente essere effettuata qualora fosse fornita alla scrivente la situazione operativa degli impianti ubicati nelle postazioni potenzialmente interferenti o interferite limitatamente alle frequenze interessate ...", e in sostanziale coerenza con tale pronunciamento l'art. 4 delle n.t.a. del piano ha stabilito che "... gli impianti da delocalizzare ... dovranno installarsi su tralicci esistenti nei siti compatibili previsti dal presente Piano alla Tabella A dell'art. 1. Nel caso ciò non fosse possibile per incompatibilità radioelettrica, comprovata dal Ministero delle Comunicazioni, organo competente in materia, le emittenti potranno formulare istanza all'Amministrazione Comunale competente, di installare gli impianti radiotelevisivi in nuovi siti localizzati al di fuori degli ambiti di divieto individuati dal successivo art. 5 e nel rispetto delle norme dell'art. 6 ...", mentre l'art. 6 delle n.t.a. del piano prevede che "... nei casi dove l'utilizzo dei siti idonei di cui alla tabella A dell'art. 1 non sia possibile qualora il Ministero delle Comunicazioni non conceda l'autorizzazione alla trasmissione per ragioni di incompatibilità radioelettrica, le emittenti potranno formulare istanza all'Amministrazione Comunale competente, di installare gli impianti radiotelevisivi in nuovi siti localizzati al di fuori degli ambiti di divieto individuati dall'Art. 5 ...". Lo stesso strumento pianificatorio, dunque, con disposizioni di carattere generale, ammette la possibilità di deroga in presenza di situazioni oggettivamente ostative alla delocalizzazione, con onere in capo ai gestori di promuovere l'iter necessario ad appurare le effettive preclusioni di ordine tecnico, anche con il coinvolgimento dell'Amministrazione statale, peraltro già dichiaratasi pronta nel caso di "Chiozzola" ad ulteriori e più puntuali accertamenti. Non si ravvisano, in conclusione, elementi che depongano per l'illegittimità della scelta operata dall'Amministrazione provinciale, che ha operato sulla base di un avviso espresso dalla competente Autorità statale, facendo salve le ipotesi di motivata e necessaria deroga a seguito dei riscontri legati alle specifiche caratteristiche degli impianti da

reinstallare. In questo quadro si iscrive la recente pronuncia dell'Ispettorato territoriale di Bologna del Ministero delle Comunicazioni (v. nota in data 4 marzo 2008), resa a seguito dell'acquisizione e dell'esame della progettazione tecnica relativa all'avviato processo di delocalizzazione dei vari impianti nel sito di "Chiozzola" e incentrata sulle conclusioni per cui occorre ritenere il "... sito proposto critico da un punto di vista radioelettrico ..." e la "... probabilità molto elevata di numerose nuove situazioni interferenziali nei confronti di soggetti concessionari terzi legittimamente operanti ..."; tale sopraggiunto avviso dell'Autorità statale, peraltro, lungi dall'inficiare le determinazioni pregresse, obbliga semmai i gestori e le Amministrazioni locali competenti, ciascuno per la sua parte, a porre in essere quanto necessario per la risoluzione della questione – anche con l'eventuale ausilio di una nuova e più approfondita verifica tecnica –, come già del resto previsto dallo stesso piano provinciale.

Quanto, infine, al sito di "Coletta - Castello di Casola", viene censurato il diniego di concessione della deroga di cui all'art. 3, comma 3, della legge reg. n. 30 del 2000 ("Sino all'attuazione delle previsioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora, il Piano provinciale, per garantire la fruizione del servizio da parte dei cittadini e fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione per la tutela della salute, può motivatamente e temporaneamente prevedere la permanenza degli impianti radio nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 4"). Senonché, la disposizione si riferisce agli impianti radio ed ha natura di norma eccezionale, onde non se ne può ammettere l'estensione ad un impianto televisivo, quale quello di che trattasi. Di qui la legittimità della decisione dell'Amministrazione provinciale, che non ha accolto l'«osservazione» presentata dalla società ricorrente.

Un'ultima questione è legata al divieto di potenziamento degli impianti esistenti, prescrizione contenuta nell'art. 2 delle n.t.a. del piano relativamente ai siti ivi indicati: la società ricorrente evidenzia come i tre siti interessati dai suoi impianti ("Monte Canate", "Monte Prinzerà", "Michelotti Pietracavata") siano collocati in zone di interesse naturalistico e ben distanti da edifici residenziali, onde non se ne giustificerebbe l'inclusione tra quelli per i quali l'inibizione di che trattasi è motivata dallo strumento programmatico con il rilievo che "... sono situati nelle immediate vicinanze di edifici residenziali ...". In effetti – osserva il Collegio – la tabella di cui all'art. 2 reca indicazioni in parte contrastanti con il tenore letterale della norma, nel senso che la localizzazione nei pressi di abitazioni è circostanza riportata nelle «note» relative a siti diversi da quelli della società ricorrente, e allora se ne deve desumere un'errata elencazione dei siti sottratti al divieto di potenziamento degli impianti, tanto più che, ad es., il sito di "Corchia" non viene in un primo tempo annoverato tra quelli di rilievo ambientale e risulta perciò assoggettato al divieto ("... E' inoltre vietato il potenziamento degli impianti

esistenti, con l'eccezione degli impianti esistenti nei siti denominati "Bocco Prederio", "Monte Cassio", e "Guardiola di Guardasone" ...) e poi viene invece classificato tra quelli liberi di vedere potenziato l'impianto ("... A prescindere dai siti di Bocco Prederio, Monte Cassio, Corchia e Guardiola che insistono su aree di tutela recupero e valorizzazione ... gli altri siti sono situati nelle immediate vicinanze di edifici residenziali ..."). A fronte, dunque, di un'imprecisione della norma e di un'evidente contraddizione rispetto ai dati riportati nell'annessa tabella, appare corretto raccordare il divieto di potenziamento degli impianti ai soli siti che la tabella attesta essere interessati da una vicinanza con edifici abitati, e considerare sottratti all'inibizione quelli per i quali la tabella omette (tra le «note») l'indicazione del rapporto di prossimità con edifici abitati; in tal modo, invero, si garantisce la corretta interpretazione della norma di piano e il rispetto della "ratio" che la ispira, attraverso una soluzione ermeneutica che conferisce alla relativa disciplina una propria coerenza e compiutezza. Di qui l'insussistenza, quanto ai siti "Monte Canate", "Monte Prinzerà" e "Michelotti Pietracavata", del divieto di potenziamento degli impianti, e quindi la carenza di lesività della prescrizione impugnata dalla società ricorrente.

In conclusione, il ricorso n. 161/2005 va in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto.

Con il ricorso n. 98/2006 vengono impugnati gli atti a mezzo dei quali il Comune di Parma ha prima diffidato i gestori degli impianti radiotelevisivi, e tra questi la società ricorrente, alla presentazione del "piano di risanamento" previsto dall'art. 4 delle n.t.a. dello strumento programmatico per gli impianti da delocalizzare, e ha poi ulteriormente, e in via definitiva, diffidato i gestori alla presentazione di un unitario "piano di risanamento", comune agli stessi, e alla costituzione di un unico soggetto con funzioni di interlocutore e portatore degli interessi di tutti i gestori nei confronti della pubblica Amministrazione; inoltre, viene censurata la norma di piano che individua nel sito di "Chiozzola" quello in cui delocalizzare gli impianti di Parma, via Verdi.

Quanto alle doglianze relative al sito di "Chiozzola", le stesse ripropongono questioni già vagliate in sede di esame del precedente ricorso – anche in ordine alla dedotta illegittimità costituzionale della normativa regionale applicata –, sicché si può in proposito far rinvio alle suindicate conclusioni.

Quanto, invece, alle censure inerenti le due diffide alla presentazione del "piano di risanamento", il Collegio rileva come, nelle more del giudizio, si siano verificati vari incontri tra le parti e che, a seguito del decisivo coinvolgimento del Ministero delle Comunicazioni, i gestori abbiano infine prodotto la documentazione richiesta (v. in tal senso le indicazioni concordemente fornite con le memorie difensive conclusive), tanto da avere ciò consentito all'Ispettorato territoriale di Bologna di

pronunciarsi sull'idoneità tecnica del sito di "Chiozzola", come si è del resto già visto con riferimento alla nota in data 4 marzo 2008. Il concreto evolversi del procedimento ha di fatto determinato il superamento delle questioni sollevate dalla ricorrente, perché quelle diffide miravano unicamente a promuovere, a mezzo di meri adempimenti formali, l'ulteriore corso dell'iter di attuazione del piano provinciale; il che è oramai avvenuto, con la conseguenza che gli altri stadi procedimentali seguono il loro autonomo andamento, in relazione altresì all'avviso da ultimo espresso dall'Autorità statale, e prescindono a questo punto dalla pronuncia giudiziale sugli atti oggetto della presente controversia, i quali hanno esaurito la loro funzione. Peraltro, il fatto stesso che la progettazione tecnica sia stata esibita dai gestori ed accettata dall'Amministrazione comunale rivela anche l'insussistenza di reali e insuperabili ostacoli all'elaborazione della stessa – aspetto su cui essenzialmente si incentravano le censure della ricorrente –, sì che l'infondatezza delle doglianze risulta in definitiva comprovata da quanto "medio tempore" posto in essere dai gestori medesimi.

Per quel che concerne, infine, la dedotta violazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 224 del 1998 ("Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma generale del sistema delle comunicazioni, la rete radiofonica dedicata ai lavori parlamentari ...non può essere ampliata ...") in ragione dell'incremento dell'area di copertura del servizio parlamentare che conseguirebbe al trasferimento dell'impianto della società ricorrente nel sito di "Chiozzola", appare sufficiente osservare che si tratta di doglianza tardiva, perché avrebbe dovuto essere formulata quando è stato impugnato il piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva e in quella sede è stata censurata la scelta del sito di "Chiozzola", quale disposizione direttamente lesiva.

In conclusione, il ricorso n. 98/2006 va respinto.

Le spese di lite possono essere compensate, attesa la peculiarità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sui ricorsi in epigrafe, così provvede:

- quanto al ricorso n. 161/2005, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge;
- quanto al ricorso n. 98/2006, lo respinge;

- dichiara inammissibile l'intervento in giudizio di Monradio S.r.l. (ricorso n. 161/2005).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2009, con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Papiano, Presidente

Italo Caso, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO